



COMUNE DI AGNOSINE

Provincia di Brescia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 23 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **straordinaria** di **prima convocazione** - seduta pubblica

**OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PEF E
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020.**

L'anno **duemilaventi**, addì **ventitre** del mese di **Luglio** alle ore **18:00**, nella **la sala consiliare**.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		Presente	Assente			Presente	Assente
1	<u>BONTEMPI GIORGIO</u>	X		6	<u>BERTENI RENATO</u>	X	
2	<u>ZANET GIUSEPPE</u>		X	7	<u>BARUZZI</u>	X	
					<u>SEBASTIANO</u>		
3	<u>BRESCIANI ENRICO</u>	X		8	<u>CIRELLI CRISTIAN</u>	X	
4	<u>SILQUA PAOLO</u>		X	9	<u>FRANCINELLI SILVIA</u>		X
5	<u>BERNARDELLI</u>	X		10	<u>GIUSTACCHINI</u>	X	
	<u>CRISTIAN</u>				<u>DANIELA</u>		

PRESENTI: 7

ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale **Dott. Lorenzi Alberto** il quale provvede alla relazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor **Bontempi Giorgio** - **Sindaco** - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - APPROVAZIONE DEL PEF E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2020..

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

VISTA la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

LETTI in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»;

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita:

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

VISTO il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

VISTO l'art. 1, comma 683-bis della legge 27 dicembre 2013 n. 147, inserito dall'art. 57 bis del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, che testualmente recita:

«In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati.»;

VISTO l'art. 107, comma 4 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al **30 luglio 2020.**»;*

VISTO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita:

*«I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, **anche per l'anno 2020**, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.»;*

VISTO l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»;

VISTO l'art. 138 del Decreto legge|19 maggio 2020| n. 34 - Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana del 19 maggio 2020, n. 128|Supplemento Ordinario n. 21 - Misure urgenti in materia di salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. [decreto Rilancio]

Titolo VI Misure fiscali

Articolo 138

Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020
Testo in vigore dal 19 maggio 2020

1. Sono abrogati il comma 4 dell'articolo [107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 24 aprile 2020, n. 27](#), il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

ATTESO che, in virtù del predetto articolo, entro fine luglio devono essere approvate aliquote, tariffe e regolamenti per IMU e TARI/TIA corrispettiva per l'anno 2020 (articolo [138 del DL 34/2020](#));

LEGGE N. 205/2017 ARERA.

La legge 205/2017 attribuisce ad Arera – un'istituzione nata nel 1995, in seguito alla decisione di liberalizzare il settore dell'energia elettrica e quello del gas naturale, con il ruolo di soggetto regolatore dei mercati liberalizzati al fine di assicurarne un assetto concorrenziale - la predisposizione e l'aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento (compresa la remunerazione dei capitali), sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga».

L'Autorità, con la deliberazione n. 443/2019, ha approvato il «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)», il quale stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi. Va chiarito che il nuovo Mtr non si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche; a ciò fa eccezione la riclassificazione dei costi in fissi e variabili, ove questi ultimi hanno comunque un limite di crescita stabilito nel 20%. Inoltre l'articolo 4 del Mtr impone un limite annuale alla crescita tariffaria.

La Tari è una prestazione patrimoniale imposta e, in quanto tale, soggiace alle rigide regole della nostra Carta costituzionale, la quale impone che sia la legge a definirne i tratti essenziali: essa trova quindi la sua disciplina nella legge 147/2013, il cui articolo 1, comma 683, stabilisce che il consiglio comunale ne approvi le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia); al comma 654 si prevede che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. La copertura dei costi avviene mediante la ripartizione dei corrispettivi riconosciuti ai gestori del servizio i quali – al fine di essere riconosciuti come «costi efficienti» - non devono eccedere quelli determinati in base al Mtr stabilito dall'Autorità.

Nelle more di una rivisitazione del [D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158](#), recante le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, il legislatore ha stabilito che il Comune possa comunque commisurare la tariffa TARI in base "alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti". In tal caso "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti" ed al Comune è consentito adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'Allegato [1 al D.P.R. n. 158/1999](#), in misura inferiore ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento (art. [1, comma 652, Legge n. 147/2013](#)). In tal modo, in via eccezionale, la tassazione viene ad essere sganciata dall'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La norma, inizialmente introdotta con riferimento ai periodi di imposta 2014 e 2015, è stata poi via via prorogata per le annualità successive (cfr. da ultimo art. [1, comma 1093, Legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), in vigore dal 1° gennaio 2019).

Il Decreto Fiscale estende ancora una volta la proroga del riferito criterio medio-ordinario di tariffazione ma, diversamente dalle normative intervenute nello stesso senso negli anni precedenti, non individua un termine di scadenza fissa: la norma stabilisce infatti che i Comuni potranno adottare il criterio alternativo "fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)" (art. [57-bis, comma 1, lett. a, D.L. n. 124/2019](#));

ARERA Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR).

Vista la deliberazione di ARERA n. 443/2019, di approvazione del «Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR)», il quale stabilisce un limite massimo ai costi complessivi riconoscibili ai gestori, alla copertura dei quali si deve provvedere attraverso il gettito tariffario. Il metodo impone di redigere il piano economico finanziario inserendo, al posto dei corrispettivi dovuti ai gestori affidatari, i costi operativi e di capitale sostenuti da questi ultimi e desunti dai rispettivi bilanci ai quali vengono poi applicati dei correttivi in base al perseguimento di obiettivi qualitativi.

Il metodo tariffario Mtr non si occupa della articolazione tariffaria all'utenza e della suddivisione del gettito tra utenze domestiche e non domestiche; a ciò fa eccezione la riclassificazione dei costi in fissi e variabili, ove questi ultimi hanno comunque un limite di crescita stabilito nel 20%.

L'articolo 4 del Mtr impone un limite annuale alla crescita tariffaria.

La legge 147/2013

- all' articolo 1, comma 683, stabilisce che il consiglio comunale approvi le tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale (o da altra autorità competente, a norma delle leggi vigenti in materia);
- al comma 654 si prevede che debba essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio. La copertura dei costi avviene mediante la ripartizione dei corrispettivi riconosciuti ai gestori del servizio i quali – al fine di essere riconosciuti come «costi efficienti» - non devono eccedere quelli determinati in base al Mtr stabilito dall'Autorità;

VISTA la deliberazione dell'Arera, Del. 3 marzo 2020, n. 57/2020/R/rif - Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente;

AGEVOLAZIONI RIDUZIONI PER EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA

VISTA la deliberazione ARERA - Del. 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif - Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19;

Nella deliberazione sono contenute misure volte a mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19 prevedendo fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche (al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili in ragione della sospensione delle relative attività).

Nelle deliberazioni sono contenute, altresì, specifiche forme di tutela per le utenze domestiche disagiate, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti.

Nelle motivazioni della deliberazione è detto che "l'Autorità - unitamente alla valutazione degli strumenti dalla medesima attivabili nell'ambito delle proprie competenze - ha di recente segnalato a Governo e Parlamento l'opportunità di un intervento normativo volto a supportare talune delle urgenti misure regolatorie in via di definizione e ad istituire un sistema per la perequazione dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, con la finalità di sostenere le iniziative adottate dai Comuni o da altri gestori delle tariffe, a tutela degli utenti, connesse alla citata emergenza epidemiologica da COVID-19". Nelle motivazioni è, altresì, sostenuto che è "in particolare urgente - anche in considerazione della disomogeneità delle decisioni al riguardo adottate sul territorio nazionale (e delle correlate difficoltà che ne possono conseguire sia per la finanza locale che per l'equilibrio economico finanziario delle gestioni) - prevedere l'introduzione, nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani e assimilati, di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche, al fine di tener conto del principio "chi inquina paga", sulla base della minore quantità di rifiuti producibili, e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti".

Per la sostenibilità finanziaria da parte degli Enti locali delle riduzioni tariffarie sono da prevedersi appositi interventi nel prossimo decreto legge.

Riduzioni per le utenze non domestiche

Per le utenze **non domestiche** la deliberazione dell'ARERA prevede interventi agevolativi riguardanti:

1) le attività che risultano immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la **sospensione**, e la successiva riapertura, con i provvedimenti **governativi** o da **altri** atti assunti dalle autorità competenti, con assenza di produzione di rifiuti;

2) altre categorie di utenti che, pur non essendo soggette a provvedimenti di sospensione per emergenza COVID-19, hanno, per effetto di una **sospensione temporanea**, anche su base **volontaria**, delle proprie attività, prodotto minori quantitativi di rifiuti.

Misure di tutela per le UTENZE NON DOMESTICHE SOGGETTE A SOSPENSIONE

Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella **Tabella 1a** dell'**Allegato A** enucleate dal **D.P.R. n. 158/1999** che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, per l'anno 2020, la quota **variabile** della tariffa, TVnd, si ottiene secondo una apposita formula che **tiene conto dei giorni di chiusura stabiliti**.

Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella **Tabella 1b** dell'**Allegato A** enucleate dal **D.P.R. n. 158/1999** che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori pari al 25%.

Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell'**Allegato A** enucleate dal **D.P.R. n. 158/1999**) che **non** risultino **immediatamente riconducibili** alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l'eventuale riapertura, l'Ente territorialmente competente provvede all'individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri visti in precedenza.

È stabilito che:

- nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione **puntuale**, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l'introduzione a partire dal 2020, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a **zero** la quota **variabile** della tariffa per il periodo di sospensione delle attività;

- nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del **D.P.R. n. 158/1999** e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli

utenti, su indicazione dell'Ente territorialmente competente, procedono a una **riparametrazione** dei vigenti criteri di articolazione dei **corrispettivi** al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche;

Riduzioni tariffarie per le UTENZE NON DOMESTICHE NON SOGGETTE A SOSPENSIONE

Siamo in presenza di riduzioni **facoltative**. Infatti, è stabilito che alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'[Allegato A](#), diverse dalle utenze viste nel paragrafo precedente, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l'Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.

Ai fini della riduzione necessita una apposita istanza. E' previsto che i fattori di correzione a favore delle utenze possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell'utente non domestico che attesti, ai sensi del [D.P.R. n. 445/2000](#), e documenti l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19;

Agevolazioni per le UTENZE DOMESTICHE DISAGIATE

E' stabilito che nelle more della definizione della disciplina, da parte dell'ARERA, che dovrà assicurare agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate, i gestori possono riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell'istanza delle condizioni per l'ammissione al **bonus sociale** per disagio economico per la **fornitura di energia elettrica** e/o per la fornitura di **gas** e/o per la fornitura del **servizio idrico integrato**.

Le caratteristiche del beneficio:

- 1) l'agevolazione è riconosciuta in relazione ad **una sola utenza** ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti richiesti.
- 2) l'agevolazione tariffaria viene quantificata dall'Ente territorialmente competente, in accordo con l'Ente locale, ed erogata dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell'avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l'applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.

Il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all'erogazione dell'agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità innanzi visti.

Il riconoscimento dell'agevolazione ai beneficiari viene effettuato dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con l'utenza su richiesta presentata entro l'anno 2020 dall'utente, che dichiara, ai sensi del [D.P.R. n. 445/2000](#):

- il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE;
- il rispetto della condizione di unicità dell'agevolazione per nucleo familiare.

Alla richiesta va allegata idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.

In caso di morosità pregressa, l'agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell'avviso di pagamento o nella fattura inviata all'utente;

La pubblicità per le riduzioni TARI

I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche e non domestiche.

La pubblicità riguardante la raccolta rifiuti

I gestori della raccolta e trasporto provvedono a dare la massima evidenza - tramite siti internet, avvisi e/o comunicazioni - delle specifiche indicazioni rivolte agli utenti in merito alle modalità di raccolta dei rifiuti che devono essere adottate per la gestione dell'emergenza da COVID-19.

[Deliberazione 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/RIF, ARERA](#)

[Allegato A](#)

VISTA la delibera ARERA **238/2020** con la quale l'Autorità adotta gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif, recante misure straordinarie e urgenti volte a mitigare, per quanto possibile, la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze delle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, sia, più in generale, gli eventuali oneri straordinari derivanti da tale emergenza.

I comuni e i gestori del servizio di raccolta e smaltimento devono sì applicare il nuovo metodo tariffario, ma per l'anno in corso possono farlo in maniera flessibile per tenere conto degli effetti della pandemia su attività commerciali e industriali. E per coprire il mancato gettito gli enti potranno chiedere anticipazioni alla Cassa servizi energetici e ambientali (Csea). È questa la posizione espressa dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera) nella delibera 238 del 23 giugno 2020 (per fornire maggiori chiarimenti è stata istituita una nuova sezione di Faq nel sito dell'Autorità);

«1. Il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di rilevante interesse pubblico.

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, tenendo conto altresì, per le utenze domestiche, della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.

4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

RITENUTO di prevedere, un'apposita riduzione delle tariffe per le utenze non domestiche che durante l'emergenza COVID-19 sono state obbligate alla chiusura temporanea dai provvedimenti emanati dal Governo ed altresì per quelle utenze non domestiche che pur restando operative hanno subito un danno economico a causa dell'emergenza Covid, applicando pesi diversi;

In ottemperanza alle disposizioni previste dall'autorità Arera, l'amministrazione comunale ha stanziato € 15.000,00 da utilizzare quale contributo economico (applicazione riduzione, ecc...) per ditte e realtà penalizzate dall'emergenza Covid19;

DATO ATTO che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992;

NATURA CORRISPETTIVA O TRIBUTARIA DELLA TIA2 E DELLA TARIP AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IVA.

Corte di Cassazione SS.UU. sentenza n. 8631 del 28 gennaio 2020.

Corte di Cassazione [sentenza delle Sezioni Unite Civile 7 maggio 2020, n. 8631](#)

Un consolidato orientamento della Corte di cassazione, maturatosi tra il 2018 e il 2019, era favorevole al riconoscimento della natura corrispettiva del prelievo a suo tempo designato TIA2, - cioè la tariffa di cui all'art. [238, comma 6, D.Lgs. n. 152/2006](#).

L'Ordinanza interlocutoria 25 settembre 2019 n. 23949 della medesima Suprema Corte (Sezione III - Civile) era di contrario avviso innescando dubbi circa l'analoga matrice da ravvisare nella tariffa puntuale di cui all'art. [1, comma 668, Legge n. 147/2013](#), istitutiva della TARI.

Le SS.UU. nulla hanno detto sulla natura della TARIP, lasciando con ciò spazio alla deduzione tratta dalla sez. III, che, ricalcando il ragionamento della Consulta per argomentare che la TIA1 doversi ritenersi mera variante della TARSU, aveva ravvisato come anche la TARIP, ad onta del nomen iuris assegnatole dal [comma 668, art. 1, Legge n. 147/2013](#), potesse/dovesse ritenersi mera variante della TARI ordinaria, con mantenimento dell'originaria natura tributaria, almeno per alcune delle fattispecie sopra rassegnate, ad onta delle pur chiare intenzioni del Legislatore.

Le SS.UU. non hanno accolto la "tesi" della sez. III, ponendo il sigillo sulla natura della soppressa TIA2, da ritenersi dunque di tipo privatistico-corrispettivo, e perciò assoggettata ad IVA: in tal senso infatti, la propria **sentenza n. 8631 del 28 gennaio 2020**, depositata il 7 maggio di questo stesso anno che in modo lapidario afferma:

"La tariffa di cui al [D.Lgs. n. 152 del 2006](#), art. [238](#), come interpretato dal [D.L. n. 78 del 2010](#), art. [14, comma 33](#), convertito, con modificazioni, dalla [L. n. 122 del 2010](#), **ha natura privatistica** ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi del [D.P.R. n. 633 del 1972](#), artt. [1, 3](#), art. [4, commi 2 e 3](#)".

Le SS.UU. sono allineate al "succo" della Sentenza 13 dicembre 2018, n. 32246 (sez. VI) a tenore della quale: dopo il disposto di cui all'art. [14, comma 33, D.L. n. 78/2010](#), "non è più dato neppure interrogarsi sulla natura di corrispettivo, e non di tributo, della c.d. TIA2, e sulla conseguente sua **assoggettabilità ad Iva**"; e, poi, con specifico riferimento alla [già richiamata] Sentenza delle SS.UU. n. 17113/2017, così afferma: "È vero che nella pronuncia si accomunano, in relazione ai presupposti, la c.d. TIA1, la c.d. TIA2 e la TARI, sotto il profilo della 'mancanza di nesso diretto tra prestazione e corrispettivo', e sotto quello per cui "il compenso ricevuto dal prestatore dei servizi non è il controvalore effettivo del servizio prestato al destinatario"; d'altra parte, l'attenuazione del "nesso" tra prestazione e corrispettivo, come quello tra servizio e suo esatto "controvalore", si spiegano, secondo ciò che sopra si è rilevato, con l'implicazione di un contratto di massa innervato da profili agevolativi, **senza che necessariamente [per questo] venga meno il superamento del regime tributario oggetto della scelta legislativa**"

La Corte di Cassazione, con la [sentenza delle Sezioni Unite Civile del 7 maggio 2020, n. 8631](#), ha posto fine al lungo contrasto giurisprudenziale, affermando che la cd «Tia2», la Tariffa Integrata Ambientale sugli immobili urbani, poi sostituita dalla Tares e dalla successiva Tari, ha natura privatistica di corrispettivo ed è quindi corretto l'assoggettamento a Iva da parte dei concessionari del Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani dei Comuni e vanno, quindi, respinte tutte le richieste degli utenti di rimborso dell'Imposta sul Valore Aggiunto versata;

VISTO l'art. 107 comma 5 del D.L. 17/03/2020, n. 18 - Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 marzo 2020, n. 70, Edizione straordinaria.

“5. I comuni possono, in deroga all'[articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

RICHIAMATO l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021;

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;

RICHIAMATA la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Con voti favorevoli n. sette, contrari n. nessuno, astenuti n. nessuno espressi in forma palese per alzata di mano da n. sette consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di approvare il PEF (PIANO ECONOMICO FINANZIARIO) relativo al piano integrato di gestione dei rifiuti e del servizio di igiene urbana di cui in allegato formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. di approvare, le tariffe della TARI e la tariffa corrispettiva per l'anno 2020 quali riportate in allegato prospetto formante parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3. di dare atto delle **riduzioni** e **tutele** tariffarie previste dalla deliberazione ARERA - Del. 5 maggio 2020, n. 158/2020/R/rif - Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19 ed in particolare:
 - per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella **Tabella 1a** dell'[Allegato A](#) enucleate dal [D.P.R. n. 158/1999](#)) che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, per l'anno 2020, la quota **variabile** della tariffa, TVnd, si ottiene secondo una apposita formula che **tiene conto dei giorni di chiusura stabiliti**.
 - per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella **Tabella 1b** dell'[Allegato A](#) enucleate dal [D.P.R. n. 158/1999](#)) che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, per l'anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori pari al 25%.
 - per le utenze **non domestiche** (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell'[Allegato A](#)), diverse dalle utenze viste nel paragrafo precedente, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività) **non soggette a sospensione una riduzione commisurata viene riconosciuta una riduzione** tariffaria del 30% qualora nel periodo di sospensione dell'attività siano stati prodotti rifiuti in quantità inferiore al 30% di quelli prodotti nel medesimo periodo dell'anno precedente;
4. di provvedere ad applicare riduzioni alle utenze non domestiche nelle seguenti misure:
 - alle utenze obbligate alla chiusura temporanea dell'attività verrà riconosciuta una riduzione delle tariffe sia fissa che variabile corrispondente ad un periodo di mesi tre;
 - alle utenze non obbligate alla chiusura dell'attività, ritenendo le stesse penalizzate comunque dal periodo in argomento, verrà riconosciuta una riduzione delle tariffe sia fissa che variabile corrispondente ad un periodo di mesi uno;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
6. Dopodiché con separata votazione, stante l'urgenza, con voti favorevoli n. sette, contrari n. nessuno, astenuti n. nessuno su n. sette consiglieri presenti e votanti, la presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile a' sensi dell'art. 134 comma 4 del Tuel enti locali D.Lgs. N. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
Bontempi Giorgio
(Sottoscrizione apposta digitalmente)

Il Segretario Comunale
Dott. Lorenzi Alberto
(Sottoscrizione apposta digitalmente)